



Comune di
ALZANO SCRIVIA
Provincia di Alessandria

ORIGINALE

Deliberazione n. 20

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Determinazione indennità di funzione del Sindaco e dei componenti della Giunta Comunale per l'anno 2024.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì 22 del mese di **AGOSTO** ore **10:10**. La presente seduta si svolge con il sistema della videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

Recepita la delibera Consiglio Comunale n° 7 del 19.05.2022 ad oggetto "**Approvazione regolamento disciplina per lo svolgimento del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale in videoconferenza**".

All'appello risultano:

	COGNOME E NOME		Presenti	Assenti
1	GUAGNINI ADOLFO	Sindaco	SI	
2	RAMUNDO ANTONELLA	Vice Sindaco	SI	
3	TORTI MARCELLO	Assessore	SI	
	TOTALI		3	

Assiste e partecipa all'adunanza il **Segretario Comunale Dott. Daniele Bellomo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco Adolfo Guagnini**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE



Adolfo Guagnini

Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE



Adolfo Guagnini

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la proposta;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 04.04.2000 n. 119 concernente il Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999 n. 265 (ora art. 82 D.Lgs. 267/2000);

DATO ATTO CHE ai sensi della tabella A del citato decreto sono determinate le indennità di funzione mensile dei sindaci e che ai sensi dell'art. 4 sono determinate le indennità mensili di funzione spettanti al Vicesindaco ed agli Assessori;

VISTA la Legge di Bilancio 2022 (L. 30.12.2021 n. 234) la quale, prevede, all'art. 1 commi da 583 a 587:

- un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili).
- conseguentemente l'adeguamento delle indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali saranno adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci con l'applicazione delle percentuali vigenti nel DM 119/2000;

- a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ufficiale:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

- tale indennità di funzione è adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023.

- dispone, altresì, che a decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure (misure a regime nel 2024) nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

- a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57- quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario;

- rispetto alla suddetta fase di prima applicazione, l'importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il 68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di Comune, come da nota MEF – RGS Prot. 1580 del 05/01/2022 U ad oggetto: "Richiesta parere in materia di indennità degli organi di governo";

DATO ATTO CHE il Comune di Alzano Scrivia avente una popolazione residente all'ultimo censimento ufficiale di 349 abitanti, rientra nella fascia dei Comuni fino a 1.000 abitanti ai fini della determinazione dell'indennità del Sindaco;

VISTI i risultati delle elezioni tenutesi il giorno 9 giugno 2024 per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 71 comma 6 del D.Lgs. 267/2000, a seguito dei risultati delle suddette elezioni ed alla proclamazione degli eletti effettuata dall'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali, è risultato eletto alla carica di Sindaco il Sig. Adolfo GUAGNINI della "Lista Civica per Alzano Scrivia";

RICHIAMATI integralmente:

- la delibera consiglio comunale n° 7 del 22/06/2024 di nomina Vicesindaco e componenti della Giunta Comunale;

- G.U. serie generale n° 194 del 07/08/2020 "Decreto Ministero Interno 23 luglio 2020, incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di Sindaco nei Comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3000 abitanti";

VISTO l'art. 16, comma 17, del D.L. 138/2011, convertito nella legge 149/2011, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", che dispone quanto segue:

"17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b), c), d) omissis;

RILEVATO CHE:

- la legge n. 56/2014, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 81 del 7 aprile 2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" ha modificato la composizione numerica dei Consigli comunali con popolazione fino a 10.000 abitanti; - in particolare, i commi 135 e 136 dell'articolo 1 della suddetta legge dispongono quanto segue:

"135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti";

PRESO ATTO della circolare interpretativa del Ministero dell'Interno, prot. n. 6508 del 24 aprile 2014, e delle delibere delle Sezioni regionali di controllo (cfr. Sez. Puglia n. 112/2014, Sez. Lombardia n. 265/2014, Sez. Lazio n. 208/2015, Sez. Lazio n. 102/2016, Sez. Veneto n. 171/2015, sez. Basilicata n. 17/2016, Sez. Piemonte n. 17/2017) e Sezione delle Autonomie n. 35/2016;

RILEVATO CHE:

- La menzionata circolare ministeriale n. 6508 del 24 aprile 2014 ha previsto, in modo condivisibile, che *"al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i Comuni, si ritiene che l'interpretazione delle disposizioni introdotte dalla citata legge n.54/2014 debba tener conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di controllo e contenimento della spesa, che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata detta legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica. Da ciò consegue che tutti i Comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza della spesa, al numero di amministratori indicati dall'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011 n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011 n.148" .;*

- Conseguentemente la rideterminazione degli oneri connessi allo status degli amministratori locali, la cui quantificazione varia da ente ad ente, in ragione di una serie di fattori previsti dall'art. 83 del TUEL (numero amministratori, frequenza delle sedute, attività lavorativa svolta, ecc.), deve assicurare l'invarianza della spesa rispetto ad un parametro costituito dal numero di amministratori indicati dall'art. 16, co. 17, del D.L. n. 138/2011 e non dal numero di amministratori in carica al momento della entrata in vigore della Legge n. 56/2014;

- Tale soluzione interpretativa risulta oggi avallata dalla recente delibera n. 35/2016 della Sezione delle Autonomie, la quale ha precisato che *"la soluzione prospettata consente di garantire*

uniformità nella individuazione della norma finalizzata a stabilire la composizione dei Consigli comunali per gli enti locali destinatari della rimodulazione per due ordini di ragioni. In primo luogo perché in tal modo l'individuazione è indipendente dalla durata del mandato degli amministratori uscenti (infatti molte amministrazioni con fascia fino a 10.000 abitanti, si erano insediate prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 138/2011 e la loro composizione continuava ad essere regolata dalla normativa precedente); la seconda ragione risiede nel fatto che, diversamente opinando, si giungerebbe al paradossale effetto di vedere incrementata la spesa destinata agli oneri degli amministratori. Infatti, i Consigli e le Giunte uscenti dei comuni con meno di 10.000 abitanti prima dell'applicazione della legge n. 56/2014 erano generalmente composti da un numero di consiglieri e di assessori maggiore di quello previsto dal d.l. n. 138/2011. Ne consegue che, per tali enti non ancora destinatari dell'applicazione della rimodulazione in riduzione di cui al richiamato decreto 138/2011, la maggiore componente di consiglieri e assessori avrebbe determinato, all'atto dell'entrata in vigore del comma 136, un effetto tutt'altro che riduttivo della spesa per gli oneri connessi allo status degli amministratori;

- La Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 35/2016 ha avuto modo di chiarire che: "le indennità di funzione non possono essere soggette ad un "congelamento" rapportato ad un determinato momento storico e mantenuto negli esercizi futuri, per il solo fatto che circostanze di natura personale (ad esempio, in caso di riduzione volontaria, parziale o totale, dell'indennità da parte di un amministratore in carica all'atto della rideterminazione, oppure per mancata opzione per l'aspettativa dal rapporto di lavoro dipendente) abbiano potuto incidere sugli importi spettanti. Non sarebbe, infatti, condivisibile che gli importi decurtati per motivazioni soggettive vengano a costituire una base "storica" sulla quale rapportare le medesime indennità anche per le successive tornate elettorali. Risulta, quindi, affermato il principio in base al quale, in sede di rimodulazione del numero degli amministratori in applicazione della legge n. 56/2014, l'indennità di funzione del sindaco da considerare è quella massima prevista dalla Tabella A del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, che sarebbe spettata al sindaco medesimo in relazione alla classe demografica del proprio ente, indipendentemente da eventuali situazioni personali che possono averlo riguardato".

DATO ATTO CHE essendo rimasto invariato il numero degli Assessori pari a 1 per il Comune di queste dimensioni ai sensi della normativa previgente non occorre procedere alla verifica ex art. 1 comma 136 della L. 54/2014;

RILEVATO, altresì, che agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali;

RITENUTO di determinare l'indennità di funzione per l'anno 2024 in modo graduale con l'incremento percentuale previsto dall'art. 1 comma 584 della l. 234/2021 per l'anno 2024 ed in particolare:

NOME	CARICA	INDENNITA' mensile spettante ai sensi del D.M. con riduzione 10%	VALORE INDENNITA' a regime	VALORE INDENNITA' per l'anno 2024 con incremento percentuale sul differenziale
GUAGNINI ADOLFO	SINDACO	1.659,38	2.208,00	2.208,00
RAMUNDO ANTONELLA	VICESINDACO	50% indennità spettante al Sindaco	331,20	331,20
TORTI MARCELLO	ASSESSORE	45% indennità spettante al Sindaco	220,80	220,80

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 82 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 tali indennità risultano dimezzate, se l'amministratore lavoratore dipendente non chiede l'aspettativa;

RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale in materia;

VISTI:

il D.Lgs. 267/2000;

Lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Con votazione favorevole unanime, legalmente espressa;

DELIBERA

1. Di stabilire, per le motivazioni espresse in narrativa, le indennità di funzione mensile dei componenti della Giunta Comunale per l'anno 2024 nelle seguenti misure lorde:

NOME	CARICA	INDENNITA' mensile spettante ai sensi del D.M. con riduzione 10%	VALORE INDENNITA' a regime	VALORE INDENNITA' per l'anno 2024 con incremento percentuale sul differenziale
GUAGNINI ADOLFO	SINDACO	1.659,38	2.208,00	2.208,00
RAMUNDO ANTONELLA	VICESINDACO	50% indennità spettante al Sindaco	331,20	331,20
TORTI MARCELLO	ASSESSORE	45% indennità spettante al Sindaco	220,80	220,80

2. Di dare atto che le suddette indennità, ai sensi dell'art. 82 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, risultano dimezzate per l'amministratore lavoratore dipendente non in aspettativa, secondo quanto comunicato all'Ufficio di ragioneria;

3. Di dare atto che la spesa de qua trova imputazione ai capitoli 10110301 e 10110701 del bilancio finanziario 2024/2026 anno 2024;

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

Adolfo Guagnini



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Daniele Bellomo



PUBBLICAZIONE : Pubblicato all'Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.alzanoscriviascivia.al.it per 15 giorni consecutivi a cura del messo comunale.

Alzano Scrivia, li 9/9/24



Il Messo Comunale

Matteo Cisi



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Informatico del sito istituzionale del Comune nelle forme di cui all'art. 32 comma 1 della L. 69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3^ comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267.

Addì _____